

STATUTO “Æqua Roma S.p.A.”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1 – Denominazione, Codici di Comportamento e di Corporate Governance

1.1 È costituita una società per azioni denominata “Æqua Roma S.p.A.”, anche ai sensi dell’articolo 52 e seguenti del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e/o integrazioni e dei decreti attuativi, retta dalle norme del presente Statuto.

1.2 La Società adotta un “Codice di Comportamento”, un “Codice di Corporate Governance”, con annessi regolamenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché un codice per la ricerca e selezione del personale.

1.3 La Società si conforma alle procedure di informazione e reporting disposte dal socio unico Roma Capitale. La stessa persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza con gli indirizzi dettati da Roma Capitale.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede nel territorio di Roma Capitale. L’Assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie; l’organo amministrativo potrà modificare la sede legale nell’ambito del territorio sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3 – Durata

La Società è costituita a tempo indeterminato ed è soggetta, pertanto, alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività nell'interesse e/o in favore di Roma Capitale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248:

- la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale di Roma Capitale.

4.1.1 Nel rispetto del principio di esclusività previsto nel comma 4.1, la Società potrà altresì espletare ogni adempimento amministrativo di carattere accessorio ovvero complementare alle attività di accertamento, riscossione e liquidazione di entrate tributarie ed extra-tributarie, di cui al precedente comma 4.1, ancorché non direttamente gestite.

4.1.2 Ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nell'ambito delle suddette attività, la società, in particolare, può:

- gestire, mantenere e sviluppare il software applicativo a supporto delle funzioni svolte dagli uffici responsabili delle entrate di Roma Capitale, in coerenza con l'evolversi delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione (ICT) e secondo strategie delineate nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione di Roma Capitale; gestire e sviluppare l'infrastruttura di rete necessaria al funzionamento del Sistema Informativo; sviluppare ed utilizzare i sistemi informatici fondati sull'accesso ai dati catastali ovvero su altre informazioni georeferenziate;
- allestire l'Anagrafe tributaria di Roma Capitale, quale base dati unitaria delle posizioni rilevanti ai fini della gestione delle entrate di Roma Capitale e implementare le informazioni trattate dai sistemi informativi a supporto delle entrate, attraverso le attività di digitazione di atti relativi alle singole entrate, aggiornamento massivo, bonifica di informazioni errate e incongrue, manutenzione delle basi dati in relazione alle attività di gestione svolte dalla società, oppure in capo agli uffici responsabili delle entrate;
- acquisire basi dati e di informazioni strutturate da sistemi esterni, eventualmente interconnessi con il Sistema Informativo, nell'ambito dei rapporti istituzionali di Roma Capitale con amministrazioni

pubbliche ed aziende erogatrici di servizi e nel quadro delle leggi vigenti in materia di circolazione delle informazioni e di riservatezza dei dati personali ai fini della gestione delle entrate;

- assistere i cittadini nell'assolvimento degli adempimenti connessi al calcolo delle somme dovute, in via ordinaria o a seguito di ravvedimento o sollecitazione al pagamento, e all'individuazione dell'esistenza dei requisiti di agevolazione o esenzione; ricevere il pubblico presso sportelli fisici; fornire servizi di assistenza informativa e di disbrigo di pratiche a distanza attraverso canali telematici; fornire servizi agli intermediari fiscali per la facilitazione degli adempimenti ad essi demandati dai cittadini in materia di entrate di Roma Capitale; analizzare, studiare e svolgere attività di ricerca sulla consistenza e la dinamica evolutiva dei fenomeni di evasione tributaria e patrimoniale, anche a supporto della formazione delle decisioni dell'Amministrazione di Roma Capitale in materia di lotta all'evasione;

- gestire la riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, anche attraverso la cura dei rapporti di servizio e le convenzioni a supporto della riscossione intercorrenti tra Roma Capitale e le amministrazioni, gli enti pubblici e i soggetti privati, fornitori di servizi connessi alla riscossione;

- analizzare, studiare ed elaborare proposte di sviluppo dei sistemi di riscossione tradizionali ed innovativi in coerenza con l'attuazione degli indirizzi di Roma Capitale in materia di semplificazione e innovazione della riscossione e di attivazione della riscossione diretta delle entrate di Roma Capitale;

- assicurare la rendicontazione unitaria dei pagamenti, ai fini della diffusa disponibilità delle informazioni sui flussi di cassa relativi alle entrate di Roma Capitale e della loro corretta imputazione nel bilancio di Roma Capitale, attraverso appositi moduli del Sistema Informativo;

- elaborare le informazioni rilevanti ai fini dell'effettuazione dei controlli necessari per la verifica del corretto assolvimento degli adempimenti connessi al prelievo tributario e patrimoniale; applicare gli istituti di recupero dell'evasione previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, per ciascun tipo di entrata oggetto di affidamento, privilegiando i dispositivi di incentivazione alla regolarizzazione spontanea e di deflazione del rischio di contenzioso tributario e amministrativo; allestire il sistema di supporto ai controlli massivi delle autocertificazioni con rilievo tributario e patrimoniale, nell'ambito del

sistema di controllo preventivo e consuntivo di Roma Capitale, anche con riferimento ai servizi sui quali viene applicato un sistema di tariffazione basato sull'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); assicurare il supporto tecnico-operativo all'emanazione degli atti di sollecito, invito, liquidazione ed accertamento ed iscrizione a ruolo delle entrate tributarie e patrimoniali di Roma Capitale;

- effettuare attività di assistenza tecnica agli organi preposti alla formulazione delle previsioni e delle rendicontazioni delle entrate, nonché finalizzate al disegno e progettazione di nuove forme di prelievo fiscale e tariffario o alla revisione dei dispositivi vigenti;

- effettuare le attività di supporto tecnico e la cooperazione amministrativa in materia di entrate derivanti:

- a) da obblighi, accordi o convenzioni di collaborazione intercorrenti tra Roma Capitale ed altre amministrazioni pubbliche;

- b) dalla partecipazione di Roma Capitale a progetti di partnership internazionale, di aiuto allo sviluppo e per l'utilizzo di finanziamenti dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali;

- cooperare con altri Enti e amministrazioni pubbliche in materia di acquisizione e fornitura di informazioni, di progettazione e analisi sui fenomeni di evasione tributaria e patrimoniale, e sui temi di organizzazione, formazione, sviluppo di processi di lavoro attinenti ai servizi alla Società delegati.

4.1.3 La società può altresì gestire servizi analoghi a quelli di cui ai precedenti punti in favore di società del "Gruppo Roma Capitale".

4.1.4 La Società può, in particolare, provvedere ad assicurare l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

4.2 In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta.

4.3 È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI

Articolo 5 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 9.343.416,00 (novemilionitrecentoquarantatremilaquattrocentosedici virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 9.343.416 (novemilionitrecentoquarantatremilaquattrocentosedici) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Articolo 6 – Azioni

Le azioni sono nominative; ogni azione è indivisibile. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. I titoli azionari non sono emessi e pertanto lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.

Articolo 7 – Obbligazioni e altri strumenti finanziari

7.1 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, la Società può emettere obbligazioni nominative e/o al portatore anche convertibili in azioni e/o con warrant, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

7.2 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, la Società può altresì emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, ultimo comma, cod. civ.

7.3 L'emissione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma è deliberata dall'Assemblea straordinaria. La delibera di emissione dovrà prevedere limiti e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

Articolo 8 – Versamenti e finanziamenti soci

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

Articolo 9 – Limiti alla circolazione delle azioni

9.1 Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero qualunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di azioni della Società, di obbligazioni convertibili in azioni e/o di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili ovvero di altri diritti relativi alle predette azioni o obbligazioni convertibili. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, in tutto o in parte, le azioni e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

9.2 Le azioni e/o i diritti di opzione sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, del cosiddetto “in house providing”, purché Roma Capitale mantenga una partecipazione pari almeno alla maggioranza del capitale della Società.

9.3 Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci, cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro soci e questi non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione.

9.4 Al fine dell'iscrizione all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali ex art. 53 D.Lgs. 446/1997, è inefficace nei confronti della Società medesima il trasferimento di quote o azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO III

ASSEMBLEE, AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 10 – Assemblea

10.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Le competenze dell'Assemblea sono previste dalla legge e dal presente Statuto.

10.2 L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

10.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le circostanze contemplate dall'art. 2364, comma 2, cod. civ.

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio di Roma Capitale, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

11.2 La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nell'avviso possono essere previste una seconda convocazione e convocazioni successive.

11.3 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 12 – Intervento e rappresentanza in Assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto. Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni.

12.2 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 13 – Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

13.2 Il verbale di ciascuna Assemblea è trasmesso tempestivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al socio unico Roma Capitale.

Articolo 14 – Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 15 – Materie riservate all'Assemblea

L'Assemblea tra l'altro:

- (a) approva il bilancio di esercizio;
- (b) prende atto della nomina dei componenti dell'organo amministrativo effettuata da Roma Capitale ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. come previsto dall'art. 16 del presente Statuto;
- (c) prende atto della nomina dei componenti dell'organo di controllo effettuata da Roma Capitale ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. come previsto dall'art. 23 del presente Statuto;
- (d) determina il compenso dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società;
- (e) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il revisore legale dei conti ovvero la società di revisione legale, determinandone il corrispettivo;

- (f) autorizza, preventivamente, ai fini del cosiddetto “controllo analogo” di Roma Capitale sulla Società, le decisioni aventi ad oggetto: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d’azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l’emissione di strumenti finanziari;
- (g) approva le modificazione dello Statuto, fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative.

Articolo 16 – Organo amministrativo

16.1 L'amministrazione della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non soci. Il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società.

La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

La società assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del Consiglio di Amministrazione come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

16.2 Competono a Roma Capitale la nomina e la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., da effettuarsi, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

16.3 Gli amministratori restano in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e possono essere rinominati.

16.4 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società nonché degli ulteriori requisiti previsti dal "Codice di Corporate Governace" e/o dal "Codice di Comportamento" di cui al precedente art. 1.2. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società, e se nominati decadono dal proprio ufficio, coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ., nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

16.5 Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso, determinato annualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

16.6 Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo ai sensi del precedente art. 16.2, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto.

Articolo 17 – Sostituzione degli amministratori

17.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi del precedente art. 16 in modo da garantire il rispetto della quota in favore del genere meno rappresentato. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.2 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, l'Assemblea per la presa d'atto della ricostituzione dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle

previsioni del precedente art. 16, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 18 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

18.1 L'Assemblea elegge un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

18.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio unico Roma Capitale, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "controllo analogo".

Articolo 19 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio di Roma Capitale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore ovvero dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i sindaci effettivi.

19.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

19.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 20 – Poteri dell'organo amministrativo

20.1 L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle normative di tempo in tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente all'Assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo di Roma Capitale.

20.2 Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- (a) nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del successivo art. 24;
- (b) approvazione di proposte da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- (c) approvazione dei codici di cui al precedente art. 1.2;
- (d) approvazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 26;
- (e) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con Roma Capitale;
- (f) adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- (g) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
- (h) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio unico Roma Capitale;

- (i) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio unico Roma Capitale;
- (j) l'eventuale nomina del Direttore Generale, con determinazione delle attribuzioni, dei poteri e del compenso.

20.3 L'organo amministrativo è inoltre competente, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., ad assumere le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Articolo 21 – Amministratore Delegato

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato da Roma Capitale. Il Consiglio determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

21.2 All'Amministratore delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 26.

21.3 All'Amministratore delegato può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

21.4 Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 22 – Rappresentanza legale

22.1 La rappresentanza, anche processuale, della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio, all'Amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere che taluni atti o categorie di atti siano compiuti solo con la firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato, se nominato.

22.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 23 – Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

23.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

La nomina dei sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del Collegio sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

La società assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del Collegio sindacale come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Le quote di cui sopra si applicano anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

23.2 Compete a Roma Capitale la nomina e la revoca dei sindaci ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., da effettuarsi, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

23.3 Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea al momento della presa d'atto della loro nomina, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

23.4 Il Collegio Sindacale altresì, nella persona del suo Presidente, invia al socio unico Roma Capitale, in occasione di Assemblee che abbiano all'ordine del giorno le operazioni di cui al successivo art. 26.2 lett. (e), una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base delle operazioni proposte.

23.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale.

23.6 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

23.7 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

23.8 I soci, alla scadenza del mandato per l'incarico di revisione legale dei conti, possono attribuire la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ricorrendone le condizioni di legge, provvedendo mediante deliberazione assembleare alla loro nomina, nonché alla determinazione del relativo compenso.

Articolo 24 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina tra i dirigenti della società un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L'organo amministrativo determina, mediante adozione di apposito regolamento, l'estensione dell'incarico nei limiti di legge e del presente Statuto.

24.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari resta in carica, nella qualità, fino alla scadenza dell'organo amministrativo che ha deliberato in merito alla nomina.

24.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra coloro che abbiano svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nelle aree di amministrazione, finanza e controllo di società pubbliche o private ovvero tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti o all'ordine dei dottori commercialisti.

24.4 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non spetterà alcun compenso per l'attività svolta in tale veste.

24.5 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; effettua altresì attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, ivi incluse le dichiarazioni attestanti la corrispondenza di ogni comunicazione di carattere finanziario alle risultanze documentali, ai libri sociali e alle scritture contabili.

24.6 L'organo amministrativo vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO IV

BILANCIO, UTILI, PIANO STRATEGICO OPERATIVO E REPORTISTICA

Articolo 25 – Esercizio sociale e bilancio

25.1 Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

25.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo viene utilizzato dall'Assemblea per accantonamenti a riserve volontarie, per la distribuzione di dividendi e per gli altri scopi che l'Assemblea ritenga opportuni.

Articolo 26 – Piano Strategico Operativo

26.1 L'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, adotta annualmente e - per il tramite del proprio Presidente - trasmette al socio unico Roma Capitale una proposta di Piano Strategico Operativo, composto da un piano gestionale annuale e un piano industriale pluriennale.

26.2 Il piano gestionale annuale illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:

- (a) un bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- (b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al piano industriale pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
- (c) il piano delle assunzioni di dipendenti e delle collaborazioni;
- (d) le linee di sviluppo dell'attività;
- (e) dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Assemblea inerenti: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
- (f) la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale.

26.3 Il piano industriale pluriennale è redatto in coerenza con il piano gestionale annuale, ha durata triennale e illustra, con riferimento al triennio successivo, il programma degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione, in una apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale e, se del caso, nel piano industriale triennale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Articolo 27 – Reportistica periodica

In riferimento a ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, predispone e, tramite il proprio Presidente, trasmette al socio unico Roma Capitale una relazione sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione, della Società.

TITOLO V

SCIoglimento E CLAUSOLA RESIDUALE

Articolo 28 – Scioglimento e liquidazione della Società

28.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

28.2 In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli artt. 2484 e ss. cod. civ.

Articolo 29 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti; in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono queste ultime.